

Camera dei deputati

OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE

**La griglia degli elementi comuni ai rapporti
regionali sulla legislazione – Anno 2003**

***elaborata dall'Osservatorio legislativo interregionale -
Gruppo di lavoro per l'elaborazione del rapporto annuale
sulla legislazione***

(Allegato al Rapporto 2003 sullo stato della legislazione)

XIV LEGISLATURA

novembre 2004

A cura di:

Rossana Ceci (Consiglio regionale del Veneto)

Carla Paradiso (Consiglio regionale della Toscana)

Indice

Relazione	1
Iniziativa legislativa (punti 1.1.6 e 1.4.2 della parte prima).....	4
Impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo (punto 1.1.7 della parte prima).	4
Esercizio della potestà legislativa regionale, concorrente ed esclusiva (punto 2.1.3 lettere a) e b) della parte prima).	4
Utilizzo delle regole di tecnica legislativa (punti 2.1.4, 2.1.5. e 2.1.6 della parte prima e punto 2.1.2 della parte seconda).	5
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) di ulteriori fonti notiziali a corredo della legge regionale (punto 2.1.1. della parte seconda).....	5
 SCHEDA DI SINTESI	
<i>Parte prima: Dati fondamentali</i>	
Dati quantitativi	9
Dati qualitativi	19
<i>Parte seconda: Dati eventuali</i>	
Dati quantitativi	24
Dati qualitativi	29

**La griglia degli elementi comuni ai rapporti regionali sulla
legislazione
Anno 2003**

Relazione

La griglia degli elementi comuni ai rapporti regionali sulla legislazione nasce dall'esigenza di operare un raffronto tra le legislazioni delle varie Regioni in maniera quanto più possibile chiara e sintetica. Con questa relazione si intende fornire una panoramica relativa alle ragioni che hanno portato alla creazione della griglia stessa, alle esigenze di fondo cui si è inteso dare risposta ed ai criteri adottati nella scelta delle singole voci, ripercorrendo le tappe principali che di tale lavoro hanno costituito la genesi. A tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), è stato costituito un gruppo di lavoro con la specifica finalità di elaborare la suddetta griglia.

Punti di partenza ideali e al tempo stesso modelli fondamentali dai quali tale lavoro ha preso le mosse sono stati i rapporti sulla legislazione regionale pubblicati, da alcune Regioni, già da qualche anno, seppure con diversa cadenza e contenuti, nonché il rapporto annuale sullo stato della legislazione, predisposto dalla Camera dei Deputati.

Quanto alla struttura dei primi risulta opportuno evidenziare come, pur nella varietà della tipologia e della quantità delle informazioni in essi contenute, tali rapporti hanno generalmente affrontato la tematica della produzione legislativa regionale sotto il duplice profilo sia dell'analisi quantitativa che dell'analisi qualitativa e si sono rivelati di estrema utilità sia a livello istituzionale che scientifico per riflettere sulla molteplicità di tematiche e di problemi legati alla qualità ed ai metodi della legislazione.

Importante momento di riflessione per gli operatori e per lo stesso legislatore e, non di rado, anche di comunicazione nei confronti del cittadino-utente che delle norme spesso è il destinatario finale, l'utilità di tali studi non può e non deve considerarsi esaurita in un mero sguardo al passato, un semplice monitoraggio statistico di ciò che è stato nelle trascorse legislature, ma può concretizzarsi anche – e, forse, soprattutto – in una utile chiave di lettura per il presente e per il futuro su temi anche di estrema attualità (la ricaduta sulla legislazione regionale delle riforme costituzionali e i rapporti tra Giunta e Consiglio, tanto per citarne alcuni).

Alla luce di quanto detto è inoltre facile comprendere la differenza che sussiste tra questi rapporti regionali e le informazioni, basate sullo specifico questionario, che le Regioni stesse inviano, con cadenza annuale, alla Camera dei Deputati, al fine della predisposizione del rapporto annuale sullo stato della legislazione.

E' fuori dubbio che questa attività abbia costituito un valido punto di partenza e forse, per alcune Regioni, anche un *input* decisivo alla creazione di un proprio rapporto sulla legislazione regionale, tuttavia non bisogna dimenticare la profonda differenza - potremmo dire teleologica - che separa, al di là dei dati statistici comuni ai due rapporti, il rapporto della Camera e quello delle Regioni: mentre il fine del primo è quello di fornire un dato globale e statistico sulle principali tendenze in atto sul tema della legislazione a fini comparativi, nel secondo caso il rapporto costituisce *de facto* "momento di autoanalisi" in cui la singola Regione, alla luce di una lettura del quadro legislativo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, valuta il proprio operato e riflette su sé stessa: uno strumento, pertanto, di analisi e ricognizione avente il fine precipuo di migliorare la qualità della legislazione.

Proprio prendendo come punto di partenza tali rapporti regionali è nata l'idea, che ha portato alla elaborazione del presente lavoro, consistente nella selezione di un insieme di dati idonei a costituire una base comune a tutti i rapporti regionali sulla legislazione.

Criterio guida sempre tenuto presente dal gruppo di lavoro dell'OLI nel corso della selezione dei dati comuni, è stato quello di orientarsi verso dati che fossero il più possibile significativi, oggettivi e facilmente reperibili.

Significativi, affinché dalla lettura degli stessi si potessero perseguire quegli obiettivi di comprensione della qualità e delle tendenze della legislazione di cui sopra; oggettivi affinché fosse ridotta al minimo l'eventualità che su un particolare dato sussistessero margini di incertezza e quindi diversità di interpretazioni, anche in prospettiva di una eventuale comparazione dei dati fra le diverse regioni. Quanto al terzo requisito, quello della facile reperibilità, è necessario evidenziare come, al momento di operare la scelta dei dati comuni, sia stata tenuta costantemente presente l'opportunità di "coinvolgere" quante più regioni possibile nel progetto. E' stato quindi deciso di non inserire dati di difficile reperimento che potessero "scoraggiare" le regioni intenzionate ad elaborare un proprio rapporto sulla base dei dati della griglia.

Venendo nello specifico dei dati contenuti nella griglia si è reputato opportuno operare una prima distinzione tra *dati fondamentali*, che sulla base dei criteri sopra esposti sono stati ritenuti particolarmente significativi, e *dati eventuali*, definiti tali in ragione non solo di una loro maggiore specificità, ma

soprattutto perché appaiono di più difficile reperibilità, anche se vengono annualmente richiesti alle Regioni dalla Camera dei Deputati ai fini della redazione del rapporto annuale su stato della legislazione. La previsione di una categoria di dati eventuali è parsa comunque opportuna atteso che diverse regioni già raccolgono tali dati.

Conformemente ad una distinzione più o meno chiaramente esplicitata ma comunque presente nella maggior parte dei rapporti regionali sin da ora elaborati, è stato poi ritenuto opportuno operare una ulteriore importante distinzione tra *dati quantitativi* (numero di leggi, suddivisione delle stesse sulla base dell'iniziativa legislativa, dei macrosettori, dati relativi alla lunghezza dell'iter, etc.) e *dati qualitativi* (quali quelli relativi alla tecnica redazionale, alla tipologia e potestà normativa, etc.): per tale seconda categoria la scelta è stata foriera di maggiori difficoltà, dovute al fatto che proprio in questo settore si concentrano i dati che maggiormente implicano scelte discrezionali e per essi pertanto più alto è il rischio di discrepanza e non confrontabilità dei dati.

Tali voci sono poi state trasfuse nella presente griglia condivisa ed approvata, in data 11 aprile 2003, dall'Osservatorio legislativo interregionale.

La griglia è stata inviata, nel corso del presente anno, a tutte le Regioni (strutture legislative dei Consigli regionali) con la richiesta di compilarla, con riferimento alla produzione normativa dell'anno 2003, ed hanno risposto le seguenti Regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

Come si può notare, la maggioranza delle Regioni interpellate ha aderito alla suddetta iniziativa inviando la griglia compilata ed in molti casi implementata da ulteriori informazioni.

Senza illustrare analiticamente i dati forniti dalle diverse Regioni - che comunque sono stati riportati in un'unica tabella riassuntiva e comparativa allegata alla presente relazione - , già da questa prima esperienza è possibile operare un concreto raffronto su alcune informazioni e, in questa sede, sembra opportuno evidenziare le peculiarità e gli elementi che si ritengono più salienti, con riferimento alle seguenti fattispecie: iniziativa legislativa, impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo (ex articolo 127, primo comma, della Costituzione), esercizio della potestà legislativa regionale, esclusiva e concorrente, utilizzo delle regole di tecnica legislativa, pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione di ulteriori fonti notiziali, a corredo della legge regionale.

Iniziativa legislativa (punti 1.1.6 e 1.4.2 della parte prima).

Appare confermata (per tutte le Regioni) la presenza di un maggior numero di progetti di legge ad iniziativa consiliare rispetto alle altre tipologie, in particolare rispetto ai disegni di legge della Giunta regionale; mentre, invece, la maggioranza delle leggi regionali effettivamente approvate e promulgate risulta derivare da progetti di legge di iniziativa della Giunta.

Impugnativa delle leggi regionali da parte del Governo (punto 1.1.7 della parte prima).

Questo elemento fornisce un dato di utile lettura in relazione ai rapporti fra Governo e Regioni alla luce della nuova tipologia di impugnativa governativa introdotta dalla riforma costituzionale del 2001. Il dato si riferisce naturalmente alle Regioni che hanno inviato la griglia compilata e all'anno 2003; in particolare, si evidenzia che rispetto ad un numero complessivo di 437 leggi regionali sono state oggetto di impugnazione 27 leggi regionali e quindi circa il 16%.

Esercizio della potestà legislativa regionale, concorrente ed esclusiva (punto 2.1.3 lettere a) e b) della parte prima).

Un altro dato interessante, sempre legato alla recente riforma costituzionale, sembra essere quello relativo al numero di leggi emanate da ciascuna Regione nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva. È significativo, infatti, che nella maggior parte delle Regioni tali leggi sono in numero superiore a quelle emanate nell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

Utilizzo delle regole di tecnica legislativa (punti 2.1.4, 2.1.5. e 2.1.6 della parte prima e punto 2.1.2 della parte seconda).

E' possibile rilevare come la maggior parte delle Regioni oltre ad avere adottato ufficialmente il manuale di tecnica legislativa predisposto dall'OLI (seconda edizione, marzo 2002) procede regolarmente ad operazioni di drafting nella fase istruttoria dei progetti di legge. Tuttavia, in alcune Regioni tale operazione si estende anche alle altre fasi del procedimento legislativo e cioè a quella della presentazione del progetto di legge e a quella del coordinamento finale dopo l'approvazione della legge stessa. Inoltre, le informazioni fornite evidenziano come diverse Regioni si stiano attrezzando per il monitoraggio dell'applicazione delle regole di tecnica legislativa.

Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) di ulteriori fonti notiziali a corredo della legge regionale (punto 2.1.1. della parte seconda).

In questo caso emerge indiscutibilmente la tendenza a pubblicare sui rispettivi BUR insieme al testo della legge regionale una serie di dati informativi, c.d. fonti notiziali, quali ad esempio i lavori preparatori, la relazione di accompagnamento del progetto di legge, l'indicazione delle strutture deputate all'applicazione della legge. Diverse Regioni procedono, poi, alla pubblicazione di testi coordinati.

L'utilità di questa esperienza che attualmente è in fase iniziale e che potrà essere ulteriormente arricchita ed implementata con nuovi contributi e riflessioni sembra essere confermata dalla ampia partecipazione e dall'impegno offerti dalla maggioranza delle Regioni, sia nella fase della predisposizione della griglia che in quella successiva della comunicazione dei dati. Infatti è stato solo grazie a quest'ultima attività che è stato possibile rendere dinamico e utile al confronto fra le diverse legislazioni regionali uno strumento che avrebbe potuto rimanere una sterile esercitazione.

**GRIGLIA DEGLI ELEMENTI COMUNI AI
RAPPORTI REGIONALI SULLA LEGISLAZIONE
ANNO 2003**

SCHEDA DI SINTESI

Parte prima: DATI FONDAMENTALI

1. DATI QUANTITATIVI

1.1 – DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI

1.1.1 Numero totale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento¹

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
28	30	28	22	44	32	30	29	37	37	55	42	15	8

1.1.2 Numero totale degli articoli delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
315	346	573	376	558	271	439	396	288	324	540	534	263	289

1.1.3 Numero medio degli articoli delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
11,00	11,53	20,40	-	12,60	8,47	14,60	13,60	7,78	8,75	9,80	12,71	18,00	36,00

1.1.4 Numero totale dei commi delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
855	1145	1505	1836	1232	668	1577	1123	681	619	1252	1263	519	876

¹ Si segue la numerazione ufficiale: pertanto, la prima legge regionale del 2003 sarà la L.R. n. 1/2003 e così via.

1.1.5 Numero medio dei commi delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
30,00	38,16	53,70	-	28,00	21,00	52,56	38,70	18,40	16,70	22,80	30,07	35,00	109,00

1.1.6 Suddivisione sulla base dell'iniziativa legislativa delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:

a) Iniziativa della Giunta regionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
15	16	19	19	23	25	21	20	17	28	45	18	15	3

b) Iniziativa consiliare

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
13	19	2	3	18	7	3	5	21	9	10	23	0	2

c) Iniziativa popolare o di Enti locali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d) Iniziativa mista²

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	5	7	0	3	0	6	4	1	0	0	1	0	3

² Ricomprende tutti i possibili incroci fra le tre tipologie precedenti.

1.1.7 Numero totale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento oggetto di impugnazione ex art. 127, comma I, della Costituzione

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
3	2	6	2	1	1	1	1	0	1	4	4	1	0

1.1.8 Suddivisione delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento in base ai seguenti "macrosettori":

a) Ordinamento istituzionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	3	6	3	5	4	3	6	7	2	9	5	2	2

b) Sviluppo economico e attività produttive

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
8	3	3	6	6	10	5	7	8	7	16	11	2	1

c) Territorio, ambiente ed infrastrutture

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
7	5	6	3	11	7	6	4	7	14	8	6	3	2

d) Servizi alla persona ed alla comunità

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
3	5	7	4	16	5	6	4	7	7	16	14	3	1

e) Bilancio e finanza regionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
6	6	6	4	6	6	6	6	8	7	6	6	3	2

f) Multisetto³

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	8	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0

³ Vi si inseriscono tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione, di abrogazione e così via.

1.2 DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLA SINGOLA LEGGE REGIONALE

1.2.1 Durata dell'iter legislativo delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento mediante l'indicazione:

1.2.1.1 del numero dei giorni intercorrenti dall'assegnazione alla commissione consiliare competente del progetto di legge all'approvazione del Consiglio regionale***

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
182,85	398,16	104,85	-	325,00	149,75	164,86	88,00	*	385,64	113,60	325,64	163,00	665,00

1.2.1.2 del numero di sedute consiliari in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione***

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
*	1,13	1,92	1-2	1	*	1,16	1,17	1,2	2,16**	*	1,28	2,86	*

* Dato non disponibile o non rilevabile dalle informazioni fornite.

** Il dato è espresso in giornate

*** Nei casi in cui sono stati forniti dati sulle singole leggi la media è stata calcolata a cura di coloro che hanno redatto la scheda di sintesi

1.3 DATI QUANTITATIVI RELATIVI AI REGOLAMENTI REGIONALI

1.3.1 Numero totale dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	8	2	88	3	12	23	5	3	12	13	1	110	41

1.3.2 Numero totale degli articoli dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
35	79	11	1168	23	115	345	82	66	125	370	14	503	384

1.3.3 Numero medio degli articoli dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
8,00	9,80	5,50	-	7,00	9,59	15,00	16,40	22,00	10,40	-	14,00	5,00	9,00

1.3.4 Numero totale dei commi dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
85	221	32	3004	32	294	1068	279	231	430	-	33	1840	960

1.3.5 Numero medio dei commi dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
17,00	27,60	16,00	-	10,00	24,50	46,43	55,80	77,00	35,80	0	33,00	17,00	23,00

1.3.6 Suddivisione dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento in base all'autorità emanante:

a) Giunta regionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	8	2	88	3	12	23	5	3	12	13	1	110	41

b) Consiglio regionale⁴

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.7 Suddivisione dei regolamenti regionali dell'anno solare di riferimento in base alla competenza regionale in ordine alla potestà regolamentare (art. 117, comma VI, della Costituzione):

a) Propria

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	8	2	88	3	12	23	4	3	12	-	1	109	41

b) Delegata

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	0	1	0

⁴ Non vanno indicati i Regolamenti interni del Consiglio regionale (vedi punto 1.3.8).

1.3.8 Numero totale dei regolamenti interni del Consiglio regionale dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0

1.4 DATI QUANTITATIVI RELATIVI AI PROGETTI DI LEGGE

1.4.1 Numero totale dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
466	485	263	372+53	652	383	410	227	243	614	327	458	152	241

1.4.2 Suddivisione sulla base dell'iniziativa dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento:

a) Iniziativa della Giunta regionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
150	94	119	100+22	117	132	110	88	95	189	150	129	77	67

b) Iniziativa consiliare

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
312	387	140	223+26	533	237	285	130	148	405	176	305	74	174

c) Iniziativa popolare o di Enti locali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	4	4	49+5	2	1	15	9	0	1+19	1	24	1	2

1.4.3 Numero totale dei progetti di legge presentati nell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
82	129	55	100+22	132	89	121	70	89	134	101	123	23	29+13

1.4.4 Numero totale delle proposte di legge presentate alle Camere (art. 121 Costituzione) dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	1	19	0	0	6	1	3	0	2	9	12	0	0

DATI FONDAMENTALI
“2. DATI QUALITATIVI”

2.1 DATI QUALITATIVI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI

2.1.1 Suddivisione in base alla tecnica redazionale delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:

a) Testo nuovo

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
13	23	21	18	32	13	20	20	25	25	21	36	9	7

b) Novella

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
13	7	7	4	12	18	9	8	12	12	30	6	6	1

c) Tecnica mista⁵

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0

d) Testo unico o codice di settore

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

⁵ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di una tecnica sull'altra (ad esempio: leggi generali di riordino normativo, leggi di semplificazione, etc.).

2.1.2 Suddivisione in base alla tipologia normativa delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:

a) Leggi istituzionali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	3	6	0	0	1	2	0	8	1	2	2

b) Leggi di settore

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
11	11	13	11	18	6	12	11	13	9	12	14	5	4

c) Leggi intersettoriali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	3	1	0	2	0	0	1	0	1	0	1

d) Leggi provvedimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	13	3	0	11	2	3	2	16	21 (d+e)	2	16	3	0

e) Leggi di manutenzione normativa

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
15	0	7	0	2	18	9	10	0	0	28	5	0	0

f) Leggi di bilancio

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
2	4	5	4	6	6	4	5	6	6	5	5	5	1

g) Leggi di abrogazione generale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.3 Suddivisione in base alla potestà normativa regionale prevista dall'art. 117 Costituzione delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento:

a) Potestà legislativa concorrente

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
14	3	16	4	18	15	10	10	6	18	22	22	1	0

b) Potestà legislativa residuale esclusiva

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
14	27	12	17	24	17	18	19	30	19	33	15	14	8

c) Potestà legislativa mista⁶

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	5	0	0

2.1.4 Indicare se la Regione prevede norme o altri strumenti sulla qualità redazionale della legislazione

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
NO	NO	SI	?	SI	?	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI

⁶ Voce da utilizzare dove non sia possibile o agevole dare un giudizio di prevalenza di un potestà normativa sull'altra.

2.1.5 Indicare se è stato adottato o meno il manuale di tecnica legislativa predisposto dall'OLI. (II edizione – Marzo 2002)

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI

2.1.6 Indicare se esistono strumenti di monitoraggio sull'applicazione del manuale di tecnica legislativa

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI

Parte seconda: DATI EVENTUALI

"1. DATI QUANTITATIVI"

1.1 DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI

1.1.1 Numero totale delle leggi regionali dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
2938	903	1439	2074	-	-	1890	1358	1050	1857	-	1794	1280	1131

1.1.2 Numero totale delle leggi regionali vigenti al 31.12 dell'anno solare di riferimento⁷, escluse le leggi di bilancio e le leggi di modifica con contenuti esclusivi di novellazione.

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
2607	747	627	1279	-	-	872	729	829	1487	497	505	751	407

1.1.3 Numero totale delle leggi regionali abrogate espressamente dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento⁸

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
331	156	590	795	-	-	1018	629	221	370	-	848	-	377

⁷ Specificare i criteri che si sono seguiti per il calcolo delle leggi regionali vigenti (ad esempio, inclusione o meno di leggi di bilancio, di leggi con contenuti esclusivi di novellazione, etc.).

⁸ Specificare i criteri che si sono seguiti per il calcolo delle leggi regionali abrogate (ad esempio, inclusione o meno di leggi abrogate sotto condizione).

1.2 DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALLA SINGOLA LEGGE REGIONALE

1.2.1 Durata dell'iter legislativo delle leggi regionali dell'anno solare di riferimento mediante l'indicazione del:

1.2.1.1 Numero di sedute della commissione consiliare competente in cui il progetto di legge è stato oggetto di trattazione^{9**}

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
*	2,33	4,21	-	-	-	3,36	3,68	1,83	4,51	-	4,26	1,6	-

1.2.1.2 Numero dei giorni intercorrenti dalla prima trattazione¹⁰ del progetto di legge da parte della commissione consiliare competente all'approvazione del Consiglio regionale **

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
*	85,0	207,5	-	-	-	65,7	-	70,4	317,8	-	172,3	112,0	-

* Dati non disponibili

** Nei casi in cui sono stati forniti dati sulle singole leggi la media è stata calcolata a cura di coloro che hanno redatto la scheda di sintesi

⁹ Andrebbero indicate le sedute in cui il p.d.l. è stato effettivamente "trattato" (presentazione, illustrazione, esame, discussione, audizioni, etc.), non essendo sufficiente a tal fine la semplice iscrizione del p.d.l. all'ordine del giorno della seduta della Commissione.

¹⁰ Per trattazione si intendono le sedute in cui il p.d.l. è stato effettivamente "trattato" (presentazione, illustrazione, esame, discussione, audizioni, etc.) e non la semplice iscrizione del p.d.l. all'ordine del giorno della seduta della Commissione.

1.3 DATI QUANTITATIVI RELATIVI AI REGOLAMENTI REGIONALI

1.3.1 Numero totale dei regolamenti regionali vigenti al 31.12 dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
52*	20	32	-	-	-	88	39	36	186	49	32	980	-

* Dati periodo 1995-2003

1.3.2 Numero totale dei regolamenti regionali abrogati espressamente dalla prima legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4*	0	40	-	-	-	17	20	7	8	-	35	-	-

* Dati periodo 1995-2003

1.4 DATI QUANTITATIVI RELATIVI AI PROGETTI DI LEGGE

1.4.1 Suddivisione dei progetti di legge presentati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento sulla base dei "macrosettori":

a) Ordinamento istituzionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
46	80	5	-	-	-	78	45	61	-	13	-	-	-

b) Sviluppo economico e attività produttive

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
88	76	13	-	-	-	70	53	55	-	30	-	-	-

c) Territorio, ambiente ed infrastrutture

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
132	41	9	-	-	-	101	41	39	-	16	-	-	-

d) Servizi alla persona ed alla comunità

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
146	171	22	-	-	-	120	61	54	-	33	-	-	-

e) Bilancio e finanza regionale

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
54	29	6	-	-	-	28	26	33	-	9	-	-	-

f) Multisetto¹¹

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
0	88	0	-	-	-	13	0	0	-	0	-	-	-

1.4.2 Suddivisione sulla base dell'iniziativa dei progetti di legge approvati dall'inizio della legislatura sino al 31.12 dell'anno solare di riferimento:**a) Iniziativa della Giunta regionale**

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
150	94	90	-	-	-	74	88	38	96	141	79	71	-

b) Iniziativa consiliare

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
312	387	14	-	-	-	13	130	45	24	52	56	2	-

c) Iniziativa popolare o di Enti locali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
4	4	0	-	-	-	11	9	0	1	0	0	0	-

La Regione Piemonte segnala anche n. 4 pdl di iniziativa mista

¹¹ Vi si inseriscono tutte i progetti di leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, ad esempio i collegati, le leggi che rientrano in più settori, le leggi di semplificazione, di abrogazione e così via.

DATI EVENTUALI
“2. DATI QUALITATIVI”

2.1 DATI QUALITATIVI RELATIVI ALLE LEGGI REGIONALI

2.1.1 Indicare se a corredo della legge regionale sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione fonti notiziali

ABRUZZO	CALABRIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	TOSCANA	VENETO	PROV. BZ	PROV. TN
NO	NO	SI	?	NO	-	NO	-	NO	SI	SI	SI	SI	SI

2.1.2 Illustrare sinteticamente l'eventuale applicazione delle regole di drafting legislativo

ABRUZZO

Allo stato attuale non vi è un meccanismo automatico di applicazione delle regole contenute nell'allegato D.

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

Relazione sintetica sull'applicazione delle regole di *drafting* legislativo

Dall'esame complessivo degli interventi di drafting effettuati nell'anno 2003, dal Servizio Coordinamento Commissioni, dal Servizio Assemblea Consiliare¹², e dal Servizio Legislativo, risultano ricorrenti le seguenti criticità:

- a) *mancato rispetto della regola secondo la quale le citazioni normative devono seguire un ordine decrescente (articolo, comma, lettera), mentre il contrario vale per le modifiche normative (lettera, comma, articolo);*
- b) *mancato rispetto della regola secondo la quale la prima citazione di un atto normativo (legge, regionale o statale, decreto*

legislativo, ecc.) deve avvenire per esteso, con il titolo riportato tra parentesi tonde;

c) mancato rispetto della regola in base alla quale la seconda citazione di un atto normativo, qualora la prima sia presente nel titolo, non deve avvenire in forma abbreviata, ma, anch'essa, per esteso. Quando, tuttavia, la seconda citazione ricorre nella rubrica di un articolo, per non appesantire eccessivamente la stessa, si è convenuto di considerare seconda citazione quella immediatamente successiva presente nel testo;

d) mancato rispetto delle forme di citazione della normativa comunitaria, in particolare regolamenti e direttive, sovente citati, ad esempio, senza il titolo o senza la data, oppure senza menzione dell'organo che li ha adottati (Consiglio, Commissione);

e) mancato rispetto delle forme semplificate di citazione (citazioni ripetute);

f) mancato rispetto della regola secondo la quale, di norma, vanno evitate le abbreviazioni;

g) mancato rispetto della regola secondo cui il titolo di un atto normativo deve essere riportato tra parentesi tonde e non tra virgolette, mentre la rubrica degli articoli non deve essere tra parentesi;

h) mancato rispetto della regola secondo la quale è preferibile l'uso dell'indicativo presente, evitando il congiuntivo e il futuro;

i) mancato rispetto della regola secondo la quale l'uso della maiuscola è prescritto unicamente per i nomi propri di persona, per i nomi propri geografici e per i nomi di enti od organi individuali;

l) mancato rispetto della regola in base alla quale nei nomi di enti od organi composti da più parole, solo l'iniziale del primo sostantivo si scrive in maiuscolo (ad esempio, Centro nazionale e non Nazionale, Aeronautica militare e non Militare, Giunta regionale e non Regionale, ecc.);

m) mancato rispetto delle regole riguardanti la scrittura dei numeri, degli importi monetari e dei segni tipografici d'uso corrente (ad esempio, % si usa solo in tabelle, elenchi e simili);

n) mancato rispetto della regola secondo la quale quando in uno stesso testo occorre ripetere più volte un'espressione la cui sigla è d'uso corrente, dopo avere scritto nella prima citazione l'espressione per intero seguita dalla sigla tra parentesi tonde, è consentito nel seguito del testo usare solo la sigla al posto dell'espressione intera;

o) riferimenti normativi interni errati;

p) errata rubricazione (ad esempio, "Dichiarazione d'urgenza" e non "Entrata in vigore").

Concludendo, deve ricordarsi che, rispetto ai dati del 2002, il numero degli interventi di drafting effettuati sulle leggi del 2003 risulta diminuito, segno questo di una maggiore attenzione nella stesura dei testi delle leggi da parte dei proponenti.

FRIULI V.G.

LAZIO

L'applicazione delle regole del drafting avviene per iniziativa dei funzionari preposti.

LIGURIA

LOMBARDIA

A seguito dell'adozione formale del Manuale e del Decreto del Direttore Generale Assistenza Legislativa le strutture consiliari sono impegnate sulla qualità tecnico-giuridica dei testi legislativi. I primi risultati sono buoni soprattutto per quanto riguarda le "scritture" applicabili d'ufficio. Decisamente scarsa l'applicazione di molte regole e suggerimenti del Manuale nella redazione tecnica dei "collegati", dato il vizio di origine dei testi.

(Alla griglia è stata allegata una relazione sul drafting e l'uso del Manuale, consistente in uno stralcio dal rapporto sullo stato della legislazione dle 2003 di prossima pubblicazione, che qui non si riporta a causa della sua lunghezza.

MARCHE

Nel 2003 sono state pubblicate, inoltre, sia nel sito INTRANET del Consiglio, sia su supporto cartaceo le formule standard delle disposizioni legislative di uso ricorrente nella Regione, predisposte dal Servizio studi legislativi e fattibilità del Consiglio in collaborazione con l'Università degli Studi di Ancona. Le formule costituiscono un utile strumento di lavoro da parte degli operatori delle Commissioni e sono volte a garantire omogeneità alle disposizioni legislative. Compete al Servizio studi legislativi provvedere al loro aggiornamento.

MOLISE

Il Manuale del drafting non è stato formalmente adottato; pertanto l'applicazione delle regole del drafting legislativo ha luogo dietro indicazione dell'Ufficio legislativo su singoli testi normativi, ovvero dietro indicazione delle strutture competenti al coordinamento formale o per iniziativa di singoli Consiglieri regionali.

PIEMONTE

Il drafting legislativo presso il Consiglio regionale del Piemonte è attuato all'ingresso, fase di presentazione delle P.D.L e dei D.D.L, durante tutto l'iter istruttorio in Commissione e nella fase finale d'Aula. Per una più completa trattazione sull'argomento si rimanda al "Terzo Rapporto sulla Legislazione Regionale Piemontese" consultabile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte www.consiglioregionale.piemonte.it alla voce Laboratorio Giuridico oppure alla voce Multimedia (home page).

TOSCANA

Nella Regione Toscana le regole dell'allegato D sono applicate direttamente dagli uffici (l'applicazione del manuale è previsto nei piani di lavoro).

VENETO

La Direzione assistenza legislativa del consiglio regionale verifica l'applicazione delle regole di drafting:

- a) nella fase di presentazione del pdl al momento della stesura materiale del testo, contestualmente alla predisposizione della parte notiziale (indicazione dei riferimenti normativi) del pdl stesso;
- b) durante l'istruttoria del pdl presso la commissione consiliare;
- c) dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale, nella fase del coordinamento tecnico e del controllo testuale

PROVINCIA DI BOLZANO

La correzione dei testi sulla base delle regole individuate negli allegati C e D e di alcune altre regole avviene d'ufficio, in tutte le fasi del procedimento anche se il manuale dell'osservatorio legislativo non è stato formalmente adottato.

PROVINCIA DI TRENTO

La correzione dei testi sulla base delle regole individuate nell'allegato D e di alcune altre regole avviene d'ufficio, in tutte le fasi del procedimento. Su altre correzioni viene acquisito l'assenso dei proponenti, si suggeriscono emendamenti o simili.